



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E DI COMUNITÀ
**UFFICIO LOCALE DI
ESECUZIONE PENALE
ESTERNA DI TRAPANI**



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI TRAPANI



Ministero della Giustizia
**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

**ORDINE
AVVOCATI
TRAPANI**

**PROTOCOLLO
PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA
ALLA PROVA E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI.
ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO M.A.P.E.S.S." DI
TRAPANI.**

tra il Tribunale di Trapani, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani

PREMESSA

La sospensione del procedimento per messa alla prova costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze special preventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita.

Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini 'sostanziali' rappresenta una lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunità sotto molteplici aspetti (moralì, materiali, emotivi e relazionali).

Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali che crea l'obbligo principale, in questo caso in capo all'imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo ai bisogni della vittima.

L'istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti "riparativi" coinvolgendo attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunità intera con

una soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

Le previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 *“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”* estendono ulteriormente le ipotesi applicative dell’istituto, portando – per talune fattispecie di reato – a sei anni il tetto di pena per l’accesso allo stesso e prevedendo anche che la richiesta di ammissione possa essere proposta dal pubblico ministero già nella fase procedimentale, a conclusione delle indagini preliminari.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. N. 150/2022, dal 30 dicembre 2022, inoltre, sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell’ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell’art. 20- bis c.p. e della novellata L. 689/1981.

Le Parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori degli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché ottimizzare le risorse disponibili sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive introdotte dal D.lgs. 150/2022 e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione agli istituti nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea;
- agevolare l'accesso agli istituti predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive, anche rendendo fruibili i moduli per le istanze e specificando la documentazione necessaria;
- razionalizzare le risorse disponibili adottando modalità operative idonee per un verso a evitare inutili dispendi di attività e, al contempo, di contrarre i tempi di espletamento dei procedimenti.

~~~~~

Tanto premesso, si conviene quanto segue.

## **PARTE I – APERTURA DI UNO “SPORTELLLO M.A.P.E.S.S.”**

### **I. Apertura dello Sportello MAPESS presso il Tribunale di Trapani.**

Presso il Tribunale di Trapani viene istituito uno "Sportello Messa Alla Prova e Sanzioni Sostitutive" presso il quale potranno rivolgersi gli imputati/indagati, i difensori, le associazioni, gli enti e chiunque sia comunque interessato direttamente o indirettamente ad acquisire informazioni utili sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e sulle sanzioni sostitutive di cui alla riforma “Cartabia”, ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla MAP, nonché la modulistica necessaria per l’avvio della procedura.

A tale Sportello verranno indirizzate da parte dell'Autorità Giudiziaria, dai funzionari dell'UEPE

e dagli Avvocati eventuali criticità e problematiche collegate all'attuazione delle norme sull'istituto della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive.

Detto Sportello sarà allocato in locali all'uopo predisposti presso il Tribunale di Trapani e sarà aperto due volte al mese, a cadenza quindicinale, in ore antimeridiane, con la presenza di personale dell'ULEPE di Trapani o appartenente al Foro di Trapani. Il Tribunale doterà detto Sportello della strumentazione informatica e del materiale di cancelleria necessari per l'espletamento delle attività.

## **2. La presentazione dell'istanza per la predisposizione di un programma di trattamento.**

La domanda di predisposizione del programma di trattamento è presentata all'U.E.P.E. dall'indagato/imputato oppure dal suo difensore munito di procura speciale via PEC oppure mediante deposito all'U.E.P.E. competente per territorio.

In alternativa, la richiesta di elaborazione del programma di trattamento potrà essere consegnata anche al personale dell'UEPE presente presso il suindicato Sportello M.A.P.E.S.S. solo con riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale di Trapani.

L'istanza sarà corredata:

- dagli atti rilevanti del procedimento penale, quali il decreto di citazione a giudizio, il decreto penale di condanna, l'avviso di conclusione delle indagini oppure altra documentazione dalla quale si evinca, comunque, la norma violata, la descrizione anche sommaria della condotta posta in essere e l'Autorità procedente;
- dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente, già convenzionato, presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, se già acquisita;
- dalla documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'UEPE
- copia della procura speciale indirizzata all'UEPE, se la domanda è presentata dal difensore corredata di copia dei documenti di riconoscimento del legale e del suo assistito;
- ipotesi di contenuti e modalità per il risarcimento del danno, di eventuali condotte riparatorie e restituzioni in favore della persona offesa.

In caso di istanza depositata direttamente all'UEPE che risulti in regola e completa, il detto Ufficio rilascerà immediatamente l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento.

In caso di istanza trasmessa via PEC e qualora la stessa risulti in regola e completa, verrà emesso attestato di presentazione mediante stesso mezzo.

In caso di istanze incomplete, l'UEPE provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ivi compresi i riferimenti telefonici dell'imputato.

Ove l'istanza venga presentata presso lo "Sportello MAPESS", il personale dell'UEPE ivi presente, verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, acquisisce la richiesta per la definizione di rito della pratica (protocollazione e firma del Direttore) che verrà successivamente consegnata all'utente o al legale via PEC, in caso di urgenza, o presso lo stesso Sportello MAP.

## **3 La presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata al Giudice sarà

corredata dall'attestazione di avvenuta presentazione all'UEPE dell'istanza di elaborazione di programma di trattamento.

Al riguardo, l'Autorità Giudiziaria provvede ai sensi degli artt. 464 *bis* e ss. c.p.p.

Nei casi previsti, al fine di assicurare all'UEPE un congruo lasso di tempo per la predisposizione di programmi di trattamento il Giudice fisserà l'udienza per la valutazione della richiesta possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso concreto non prima di 90 giorni, richiedendo all'UEPE di formulare il detto programma.

Allo stesso modo, nel caso in cui si renda necessario provvedere a rinvii di udienza, il Giudice previa sospensione dei termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., fisserà nuova udienza, possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso concreto, non prima di 60 giorni.

Le decisioni adottate dal Giudice verranno comunicate all'UEPE mediante trasmissione via e-mail del verbale d'udienza, per ogni singolo imputato/indagato contenente i dati anagrafici utili alla sua identificazione.

Al fine di evitare che l'UEPE predisponga programmi anche nei casi di istanze dichiarate inammissibili o respinte, oppure di avvenuta definizione del procedimento con altre modalità, verrà data comunicazione via e-mail all'UEPE di tali esiti affinché le relative richieste di trattamento vengano archiviate.

Entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione della fissazione dell'udienza, la persona interessata si metterà in contatto con l'UEPE, anche tramite lo "Sportello MAP", al fine di concordare l'appuntamento per la redazione del programma di trattamento.

Nell'ipotesi di omessa presa di contatto o di mancata presentazione all'appuntamento prefissato senza darne preventiva comunicazione, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza l'U.E.P.E. provvederà alla chiusura della relativa pratica, dandone immediata informazione al Giudice competente.

#### **4. Il programma di trattamento.**

Il programma di trattamento è un documento - nel quale vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura richiesta - elaborato all'esito di un processo conoscitivo, attraverso una indagine sociale che può essere svolta anche in équipe.

Ha come obiettivo generale l'avvio di un processo di consapevolezza dell'imputato circa gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 *bis* c.p.p. sono individualizzati e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità e gli impegni - volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato - indicati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Il programma conterrà i seguenti **elementi essenziali**:

- modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze dell'ente, nonché di quelle dell'interessato ove sorrette da fondate ragioni personali o familiari.
- impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento danno, attività riparative, restituzione);
- l'eventuale individuazione di un percorso riparatorio (mediazione penale o azione di altro genere) da parte dell'U.E.P.E. mediante un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'imputato, evitando forme di vittimizzazione secondaria. L' U.E.P.E.

verificherà la fattibilità dei percorsi ricorrendo agli uffici di giustizia riparativa e mediazione penale previsti dalle direttive internazionali ove presenti sul territorio di competenza;

- modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile;
- l'indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
- modalità e frequenza dei rapporti con l'UEPE.

Potranno far parte del programma altri elementi eventuali in relazione alle specificità che derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dall'U.E.P.E., come quelli che seguono:

- attività di volontariato di rilievo sociale;
- rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
- percorsi di educazione alla legalità;
- limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
- svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di istruzione.

Il programma è accompagnato dalle considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in particolare con riferimento a:

- coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
- livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti interessati.

Il programma di trattamento verrà inviato via PEC o e-mail dall'UEPE al Giudice competente, unitamente all'indagine socio-familiare, alla documentazione acquisita e alle considerazioni che lo sostengono.

## **5. Esecuzione del programma di trattamento ed esito della prova.**

L'A.G. competente che dispone la misura provvede in sede di udienza alla sottoscrizione del verbale di messa alla prova che trasmette all'UEPE per la presa in carico dell'imputato (art. 464 quinquies, c.2 c.p.p.). Tale modalità potrebbe consentire all'imputato di fornire l'immediato consenso in occasione di eventuali modifiche al programma di trattamento direttamente in quella sede. Il Giudice disporrà nell'ordinanza l'obbligo per l'imputato di contattare entro 15 giorni lavorativi l'UEPE dopo la sottoscrizione del verbale per prendere appuntamento con il funzionario incaricato del procedimento che avrà cura di dettagliare e spiegare nuovamente, se necessario, tutti gli impegni che la persona si è assunta con la sottoscrizione del verbale in relazione a quanto disposto in ordinanza e relativi alla misura. Nelle situazioni in cui si verifichi l'impossibilità di redigerlo in sede di udienza, l'UEPE provvederà alla sottoscrizione del verbale di messa alla prova, dandone comunicazione all'A.G. A tal fine, l'imputato dovrà presentarsi per sottoscrivere il verbale di messa alla prova presso l'UEPE competente entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento (la lettura in udienza vale come avvenuta comunicazione, l'ordinanza pronunciata a seguito di eventuale scioglimento di riserva verrà invece notificata all'interessato). Verrà altresì data comunicazione all'A.G. qualora l'imputato non si presenti a firmare il verbale per le determinazioni di competenza.

La durata del programma di trattamento sarà stabilita dal Giudice tenuto conto della pena edittale prevista – sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate – e

dell'indagine socio-familiare.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2 a 6 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 3 a 8 mesi;

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 12 mesi;

FASCIA F) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (previsti dall'art. 550 c.p.p.): periodo di messa alla prova da 6 a 18 mesi;

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Tali indicazioni vanno considerate come orientative e non vincolanti, tenuto conto che il Giudice dovrà determinare la durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione fra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto; in questa analisi il giudice si orienterà tenuto conto degli ordinari strumenti previsti dal codice penale, ossia la disciplina delle circostanze e della continuazione.

Ove non diversamente specificato nell'ordinanza ammissiva, la durata del lavoro di pubblica utilità si intenderà coincidente con il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e secondo le modalità indicate nel programma di trattamento.

L'UEPE provvederà, tramite il personale addetto, ad inserire nel Sistema informativo interforze (SDI), le informazioni relative ai soggetti ammessi alla prova.

L'UEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, riferendo al Giudice periodicamente su:

- andamento della misura;
- eventuali modifiche al programma ritenute necessarie;
- eventuali sospensioni;
- valutazione sull'andamento della misura;
- eventuali proposte di abbreviazione della misura.

L'UEPE segnalerà immediatamente al Giudice via PEC o e-mail ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento, così come ogni modifica che dovesse essersi frattanto resa necessaria, per le determinazioni di competenza.

Allo stesso modo, la Cancelleria del Giudice comunicherà all'UEPE via PEC o e-mail le decisioni adottate in relazione ad eventuali autorizzazioni o modifiche alle originarie prescrizioni.

L'UEPE invierà all'A.G., senza alcuna richiesta da parte del Giudice, una relazione conclusiva sull' andamento della misura nel suo complesso riferendo sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma e sulla regolarità della condotta non oltre due mesi dopo la conclusione della prova medesima, anche allo scopo di consentire all' interessato di recuperare eventuali giorni di lavoro di pubblica utilità non espletati per giustificato motivo.

In caso di esito positivo della messa alla prova o di revoca della relativa ordinanza per esito negativo, la Cancelleria del Giudice comunicherà all'UEPE via PEC o e-mail la decisione adottata.

#### **6. Funzionalità dello Sportello MAPESS del Tribunale di Trapani.**

Le parti firmatarie provvederanno ad adottare le opportune iniziative al fine di dare diffusione al contenuto del presente protocollo d'intesa presso i rispettivi Uffici, iscritti e aderenti nonché presso le associazioni ed enti che potrebbero essere interessati e a sollecitarne l'osservanza.

## **PARTE II – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE**

### **I. ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL DIFENSORE**

1. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, deve munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può **domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni**, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;  
In caso di **consenso preventivo in sede di conclusioni non** deve essere **prevista necessariamente la successiva presenza in udienza del difensore, in occasione della lettura del dispositivo**.
2. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, può **acconsentire alla sostituzione**, con **possibilità di specificare la pena sostitutiva**, quando il Giudice ex art. 545 bis co.1 dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso.
3. Il difensore **può opporsi** all'applicazione di una **pena sostituiva diversa** da quella per cui ha prestato specifico consenso.
4. Il difensore può in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, **depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa**. Si applica l'art. 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari. In entrambi i casi, può depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58

comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.).

5. Il difensore può **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione.
6. Il difensore può **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari. Su richiesta del difensore, può essere concesso, dopo la discussione, un **eventuale differimento dell'udienza non superiore a venti giorni**, per consentire l'acquisizione da parte dello stesso della disponibilità di un ente convenzionato e del programma di trattamento. Qualora il difensore non riesca a procurare la disponibilità di un ente convenzionato, il giudice, prontamente informato dal difensore e verificata la situazione di impossibilità attraverso le dichiarazioni negative degli enti convenzionati operanti sul territorio prodotte dal difensore medesimo, investe l'ULEPE della questione, affinché lo stesso individui un ente disponibile ed elabori il programma di trattamento.
7. **In caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, il difensore può indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge ovvero indicare, altresì, gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi e produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'ULEPE. Nel caso in cui il **giudice disponga rinvio per acquisire entro venti giorni notizie dalla p.g. sui dati rilevanti** ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva **dovrà consentire al difensore di integrare nel predetto termine la documentazione necessaria.**
8. **In caso di semilibertà sostitutiva**, il difensore può indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'ULEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.
9. Il difensore deve trasmettere all'ULEPE (nel caso in cui l'ULEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'ULEPE ai sensi del comma 3 del 545 bis comma 2. È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della pec inviata all'ULEPE:
  - Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato
  - Tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita.

È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte per facilitare i contatti.

La pec di riferimento dell'ULEPE di Trapani è: **prot.uepe.trapani@giustiziacert.it**.

## **II. ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL GIUDICE (GIP/GUP - TRIBUNALE MONOCRATICO O COLLEGIALE)**

1. Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato/appellante (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il pubblico ministero. In caso contrario, dà atto a verbale che sussistono condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981.

2. In caso di assenza di consenso della parte, ovvero in presenza di formato convincente di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art.58 L. 689/1981, il giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.
3. Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.
4. Nei casi in cui il giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva come previsto dall'art. 545 bis comma 1° c.p.p., come sostituito dal D.L.vo n. 31/24, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza, per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO (preferibilmente presso il Commissariato territorialmente competente e presso la GDF territorialmente competente per i soli accertamenti economico-finanziari ritenuti assolutamente necessari), la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 c.p.p. ed il programma di trattamento dell'ULEPE tendenzialmente nei soli casi di Semilibertà sostitutiva o eventualmente di Detenzione Domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.
5. **E' fatto salvo in ogni caso il potere del Giudice di richiedere**, ove lo ritenga necessario per l'applicazione della pena sostitutiva, in relazione a specifiche esigenze concernenti il profilo personale dell'imputato e la tipologia dei reati contestati, **sia le informazioni in tempi brevi alla Polizia Giudiziaria** (preferibilmente presso il Commissariato territorialmente competente e presso la GDF territorialmente competente per i soli accertamenti economico-finanziari ritenuti assolutamente necessari) secondo le direttive interne già definite con verbale del 29 dicembre 2022 sia l'elaborazione del programma all'ULEPE di Trapani sulla base delle modalità proceduralizzate nel medesimo verbale.
6. In tutti i casi, l'ULEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:
  - a) acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
  - b) acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la D.D..
7. Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'ULEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

### III.ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE

1. La cancelleria del Giudice invia le richieste all'ULEPE territorialmente competente specificando:
  - a) generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
  - b) difensore nominato e recapiti di studio;
  - c) il capo di imputazione (per il titolo di reato);

- d) eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- e) tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- f) data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Le pec di riferimento sono:

per l'ufficio Gip: **cancelleriagipgup.tribunale.trapani@giustiziacert.it**

per l'ufficio del dibattimento monocratico e collegiale:  
**penale.tribunale.trapani@giustiziacert.it.**

### **FUNZIONI E COMPITI DELL'ULEPE**

1. L'ULEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:
  - a) apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta
  - b) acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice)
  - c) effettua le verifiche necessarie
  - d) redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà
  - e) riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63.
  - f) restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p.
  - g) garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

La pec di riferimento dell'ULEPE di Trapani è: **prot.uepe.trapani@giustiziacert.it.**

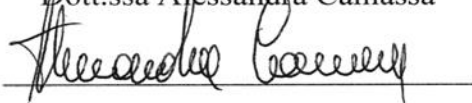
### **Revisione.**

Le Parti firmatarie convengono di procedere a verifiche periodiche circa l'adeguatezza e il funzionamento del presente accordo al fine di apportarvi le necessarie modifiche o integrazioni nonché di adottare le opportune iniziative volte a risolvere eventuali criticità o ad implementare l'attuazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Trapani, 10 FEB 2026

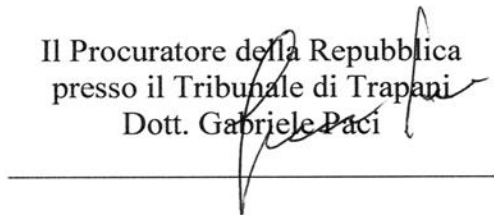
Il Presidente del Tribunale di Trapani

Dott.ssa Alessandra Camassa



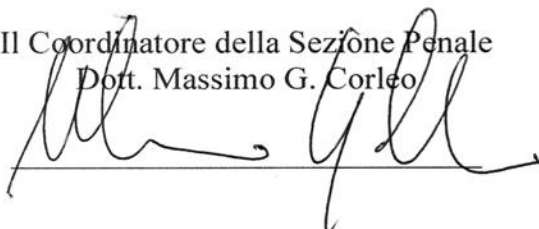
Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Trapani

Dott. Gabriele Paci



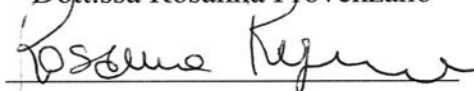
Il Coordinatore della Sezione Penale

Dott. Massimo G. Corleo



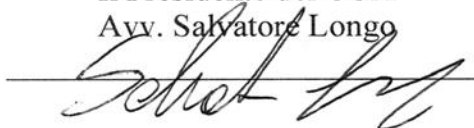
Il Direttore dell'U.E.P.E. di Trapani

Dott.ssa Rosanna Provenzano



Il Presidente del COA

Avv. Salvatore Longo



TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Segreteria di Presidenza

Trapani, 10 FEB 2026

Il Funzionario Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Margherita Piacenza